



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - COMMERCIO E PUBBLICO SPETTACOLO -
PARCO AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSISTENZIALE - GESTIONE PIANO DEL VERDE -
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -
UFFICIO ESPROPRI
COMMERCIO E PUBBLICO SPETTACOLO**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 5 DEL 04/07/2025

OGGETTO: ORD. DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLA SALA BINGO SITA IN VIA M. GARATI, OMISSIS) AL FOGLIO (OMISSIS), MAPP. (OMISSIS), SUB. (OMISSIS) INTESTATA ALLA DITTA (OMISSIS) E DEL CONNESSO PUBBLICO ESERCIZIO PER L'ATTIVITA' DI SOMM.NE DI ALIMENTI E BEVANDE, AI FINI DELLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBL., DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SALUTE DEI SOGGETTI VULNERABILI.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30 settembre 2024, la Questura di Lodi ha rilasciato al sig. (omissis), nato a Napoli il (omissis), residente a Portici (NA) in (omissis), in qualità di amministratore unico della società HBG ENTERTAINMENT S.R.L., con sede legale in Roma, (omissis), codice fiscale e partita IVA n. (omissis), le seguenti licenze, entrambe riferite ai locali ubicati in Lodi, Via (omissis):
 - licenza Cat.11/E – Div. P.A.S. n. 1 Reg. 2019, per l'esercizio dell'attività di sala bingo;
 - licenza Cat.11/E – Div. P.A.S. n. 1 Reg. V.L.T. 2019, per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art. 6 del T.U.L.P.S.;
- la società ha altresì presentato Scia ID N. 13388181003-12042017-1611, prot. Comune di (omissis) n. (omissis) del (omissis), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

in pubblico esercizio, da svolgersi nei medesimi locali in abbinata alla attività della sala bingo;

Visti:

- l'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente, per fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee di inquinamento acustico, a tutela della salute pubblica e della quiete collettiva;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2023, n. 6319, che ha confermato la legittimità delle ordinanze sindacali fondate sull'art. 9 della Legge n. 447/1995 per la limitazione degli orari dei pubblici esercizi, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora sussistano segnalazioni attendibili e riscontri di disagio da parte della cittadinanza;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 4794 del 20 ottobre 2015, che ha riconosciuto la competenza comunale a disciplinare gli orari delle sale giochi al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei soggetti vulnerabili e la quiete pubblica;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014, che ha ritenuto legittima l'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 come norma che consente ai Sindaci di regolamentare gli orari delle sale giochi anche in funzione del contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- la legge Regionale Lombardia n. 6/2010;
- l'Ordinanza Sindacale n. 372/2013 in materia di orari degli esercizi pubblici nel Comune di Lodi;
- la L. 241/1990, art 19 comma 3;
-

Considerato che:

- non risulta agli atti comunicazione circa l'orario del pubblico esercizio annesso alla sala giochi;
- l'attuale ordinanza comunale n. 372/2013 prevede orari massimi di apertura sino alle ore 02:00 per gli esercizi pubblici tradizionali e fino alle ore 03:00 per i locali notturni ma non disciplina specificamente gli orari delle sale giochi e Sale bingo;
- come segnalato nell'esposto prot. n. (omissis) del (omissis), presentato da un gruppo di residenti dello stabile di via Defendente 37, e come confermato da ulteriori segnalazioni pervenute, sono stati rappresentati disagi e disturbi riconducibili alla presenza di clientela in orari notturni presso l'esercizio in oggetto, con possibili ricadute negative sulla quiete pubblica e sulla vivibilità del quartiere; in particolare, vengono lamentati schiamazzi, urla, comportamenti molesti e situazioni di insicurezza, che compromettono il riposo dei residenti e generano disagio prolungato, aggravato dall'inefficacia delle misure di controllo finora adottate;
- tali situazioni possono determinare impatti negativi sul contesto urbano e sociale, incidendo in particolare su soggetti vulnerabili e minori;
- in data (omissis) al prot. Comune di Lodi n. (omissis) è stata trasmesso alla HBG ENTERTAINMENT srl l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di un'ordinanza sindacale per la limitazione degli orari di esercizio della Sala Bingo sita in Lodi, Via (omissis) intestata alla società HBG ENTERTAINMENT S.R.L., e del connesso pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, per motivi legati alla tutela della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili;
- in data (omissis), al prot. n. (omissis), è pervenuta al Comune di Lodi una richiesta di accesso agli atti finalizzata a ottenere la documentazione a supporto dell'avvio del procedimento sopra citato, unitamente a una domanda di proroga dei relativi termini;
- in data (omissis) al prot. n. (omissis) si è dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti concedendo proroga per la presentazione delle controdeduzioni all'avvio di procedimento

- sino al decorrere dei 10 giorni successivi al ricevimento della documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti, avvenuta in data (omissis) con prot.n. (omissis);
- alla data di scadenza prevista (10/06/2025) non risultavano pervenute controdeduzioni. In data 17/06/2025, la società HBG ENTERTAINMENT S.r.l. ha trasmesso controdeduzioni relative al procedimento in corso, oltre il termine previsto dalla proroga concessa con nota prot. n. (omissis).

Pur essendo formalmente tardive, le osservazioni sono state comunque esaminate in via prudenziale, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e correttezza procedimentale.

Le controdeduzioni sollevano rilievi in merito all'idoneità dell'istruttoria, alla mancanza di rilievi fonometrici o verbali delle forze dell'ordine, alla non riconducibilità diretta dei disturbi alla clientela della sala bingo, nonché alla ritenuta inapplicabilità dei presupposti di contingibilità e urgenza.

Tuttavia, si osserva che:

- l'adozione dell'ordinanza si fonda su segnalazioni attendibili e plurime, tra cui un esposto collettivo sottoscritto da più residenti (prot. n. (omissis)), riferito a disagi serali e notturni reiterati nel tempo e non occasionali;
- la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 6319/2023) ammette la possibilità di limitare gli orari dei pubblici esercizi anche in assenza di rilievi fonometrici, purché sussistano elementi concreti, riscontri attendibili e finalità di tutela della salute pubblica e della quiete;
- la contestazione sull'orario delle riprese video (intorno alle ore 19:00) non esclude che i disturbi lamentati si verifichino anche in orari notturni: gli elementi istruttori disponibili non si riducono infatti ai soli file allegati, ma sono integrati da segnalazioni verbali e scritte provenienti dal contesto residenziale limitrofo;
- la misura è proporzionata e temporanea, ed è chiaramente impostata come suscettibile di monitoraggio e revisione, secondo i principi di gradualità e adeguatezza dell'azione amministrativa;
- la possibile assenza di responsabilità diretta dell'esercizio rispetto a ogni singolo episodio di disturbo non esclude il potere-dovere del Sindaco di prevenire impatti negativi urbanistici e sociali derivanti da un'attività che determina una concentrazione di frequentazione serale o notturna potenzialmente critica per l'ambiente urbano circostante.

Pertanto, le osservazioni presentate, pur pienamente considerate, non apportano elementi nuovi o idonei a modificare le valutazioni istruttorie già compiute, né inficiano la legittimità e la necessità del provvedimento adottato. Si conferma, dunque, l'intervento sindacale ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995, ispirato a criteri di proporzionalità, temporaneità e tutela dell'interesse pubblico, come definito dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Ritenuto opportuno, intervenire con un provvedimento mirato al contenimento dei disagi lamentati, mediante limitazione dell'orario di esercizio della sala bingo e del connesso pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, in funzione di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, della quiete pubblica e della salute;

ORDINA

1. L'attività di Sala Bingo esercitata presso i locali siti in Lodi Via (omissis) dovrà osservare il seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 14:00 alle ore 23:00
dal sabato alla domenica e festivi: dalle ore 10:00 alle ore 24:00

Si precisa che gli orari indicati costituiscono il limite massimo di apertura al pubblico. L'esercente può scegliere di aprire più tardi, ma è obbligato a rispettare l'orario massimo di chiusura attività. L'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande accessoria all'attività di Sala Bingo dovrà osservare il medesimo orario indicato al punto 1;

2. È fatto divieto di utilizzo degli apparecchi da trattenimento con vincite in denaro al di fuori della fascia oraria stabilita;
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla notifica della presente;
4. La presente ordinanza potrà essere modificata, prorogata o revocata sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dagli uffici comunali competenti, dalla Polizia Locale e dagli altri organi preposti, anche in relazione a eventuali nuove segnalazioni, valutazioni tecniche o mutate condizioni ambientali e sociali.
5. La Polizia Locale e gli altri organi di controllo sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'art 7-bis del D.Lgs 267/2000 e dalla normativa vigente.

DISPONE

la **NOTIFICA** della presente ordinanza a:

(omissis) nato a Napoli (NA) il (omissis)– C.F. (omissis), in qualità di amministratore unico della HBG ENTERTAINMENT S.R.L., avente sede legale in Roma (RM) (omissis) precisando che il recapito del presente atto avverrà sia tramite pec all'indirizzo della sede legale dell'impresa (omissis) e ad ogni buon fine all'indirizzo della sede operativa dell'attività sita in Via (omissis) – 26900 LODI;

che la presente ordinanza sia:

- trasmessa alla Questura di Lodi;
- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Lodi;
- comunicata alla Polizia Locale e ai Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso:

-  **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale** entro 60 giorni dalla data di notificazione, nelle forme e nei termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
-  **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** entro 120 giorni dalla data di notificazione, nelle forme e nei termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale